



ATTO N. 41

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri PACE e SQUARTA

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 13/01/2020

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 14/01/2020



Gruppo assembleare
Fratelli d'Italia

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0000213 del 13/01/2020
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 10/12/5/3

Perugia, 13 gennaio 2020

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Marco Squarta

PDL n. 41

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: “ Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il progetto di legge intende modificare la legge regionale n. 23 del 2003 come successivamente modificata, recante disciplina per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

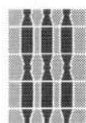
Com'è noto, la legge vigente era stata modificata nel corso della precedente consiliatura a seguito dell'approvazione del testo in vigore dal 25/10/2018.

Dalla data di emanazione della legge gli scenari sono profondamente mutati. La crisi economica ha portato con sé una drastica riduzione delle risorse a disposizione, richiedendo quindi alle Regioni di effettuare un'attenta riflessione sulle possibilità di modificare l'attuale organizzazione della macchina pubblica, di semplificare l'azione politico-amministrativa e di individuare nuovi strumenti per ridurre, razionalizzare e riqualificare la spesa.

Il presente progetto di legge - il quale non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale - si propone lo scopo di precisare e rafforzare alcuni aspetti della normativa vigente. In particolare, le modifiche riguardano gli articoli relativi ai requisiti soggettivi di accesso e di permanenza.

La legge regionale pone a carico del richiedente, quale limite per l'assegnazione della casa popolare, quello di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento, una condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore a cinque anni.

Tuttavia spesso accade che la maggior parte dei reati, anche quelli più gravi, con l'applicazione delle attenuanti determina condanne al di sotto dei cinque anni, il che



Gruppo assembleare
Fratelli d'Italia

comporta che molti delinquenti hanno titolo ad accedere ad uno alloggio di edilizia residenziale pubblica a discapito dei cittadini onesti. Il progetto di legge intende pertanto abbassare tale soglia a due anni.

Rispetto alla vigente disciplina che include tra i requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi ubicati "nel territorio nazionale" il progetto di legge - sulla scorta di quanto avvenuto in altre Regioni (Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria ecc.) - stabilisce ora, in maniera più chiara, che il suddetto requisito si riferisce ad alloggi ubicati non solo all'interno del territorio nazionale ma anche all'estero.

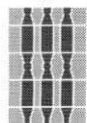
La proposta richiede che l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare non debba avere riportato condanne penali passate in giudicato per una serie di reati (lettera g-bis dell'articolo 2, introdotto dalla L.R. n. 18/2018), ampliando la categoria dei reati, ricomprendendo tra le condanne definitive anche i reati di vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, tutti i reati contro la PA (dal peculato alla corruzione, passando per concussione e violenza o minaccia a pubblico ufficiale), contro l'amministrazione della giustizia (es. reati di favoreggiamento e falsa testimonianza), contro l'ordine pubblico, contro il patrimonio, fino ad arrivare ai delitti contro la persona (maltrattamenti in famiglia, lesioni, omicidio, ecc.).

Inoltre, il progetto di legge intende escludere dall'assegnazione dell'alloggio coloro i quali siano stati condannati ai sensi dell'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) nei precedenti cinque anni.

Sono altresì esclusi dall'assegnazione dell'alloggio coloro i quali in precedenza siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese salvo i casi di morosità dovuti a stato di "disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario".

Il progetto di legge intende soprattutto rendere più precisa la disciplina delle dichiarazioni in merito all'attestazione della proprietà, garantendo maggiore equità e certezze nei controlli dei requisiti. In particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri, non sarà più consentita un'autocertificazione su eventuali proprietà all'estero, bensì occorrerà presentare una certificazione, rilasciata secondo i criteri previsti ai sensi dall'art. 2 del D.P.R. n. 394/1999.

Oggi infatti le amministrazioni che, in sede di istruttoria, sono deputate a verificare la veridicità delle dichiarazioni si trovano nell'impossibilità di effettuare regolari controlli al di fuori del territorio italiano.



Gruppo assembleare
Fratelli d'Italia

Pertanto, il progetto di legge, ben lungi dall'essere riconducibile ad un intento discriminatorio, mira a stabilire il principio per cui una dichiarazione sostitutiva relativa a situazioni esistenti fuori dall'Italia possa essere verificata con la medesima perizia e certezza delle autocertificazioni dei cittadini italiani.

Tra le cause di decadenza dal beneficio dell'assegnazione di un alloggio popolare viene introdotta una ulteriore condizione di decadenza per far fronte alla ipotesi di allacci abusivi di utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche.

Il progetto di legge affronta quindi un tema di drammatica attualità: quello delle violenze domestiche. La Regione non può restare indifferente di fronte a fenomeni che purtroppo, sono spesso oggetto di cronaca e che evidenziano situazioni familiari difficili e violente introducendo una ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio.

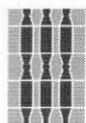
Si intende in questo modo recepire quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L 93/ 2013, il quale stabilisce la decadenza all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, mantenendo però il diritto di abitazione in capo ai conviventi i quali subentrano nella titolarità del contratto.

Al fine di far fronte alle numerose situazioni di mancato rispetto delle regole della convivenza e di rispetto del patrimonio pubblico, viene introdotta la Carta dell'Inquilino che riassume i diritti e i doveri degli utenti per una corretta e costante custodia dell'alloggio da parte degli assegnatari nonché per il puntuale rispetto delle norme di convivenza civile raccolte nei regolamenti condominiali. Il ripetuto e mancato rispetto colposo e reiterato di comportamenti non consoni potrebbero comportare la decadenza dall'assegnazione (Carta a punti).

Da ultimo, al fine di evitare il grave fenomeno della dispersione scolastica, il progetto di legge stabilisce la decadenza dal beneficio per l'assegnatario che abbia riportato denunce per l'osservanza dell'obbligo dell'istruzione dei figli minori.

Relazione finanziaria

Le disposizioni introdotte non determinano alcun impatto di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.



PROPOSTA DI LEGGE

Art 29 (Requisiti soggettivi per l'assegnazione)

Il comma 1 lettera c) è sostituito come di seguito:

- c) *non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale o all'estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento.*

dopo il comma d ter) sono inseriti i nuovi commi:

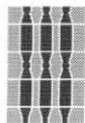
- e) *non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. La domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;*
- f) *assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto".*
- g) *non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi. Il presente comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione."*

Il comma 3 è sostituito come di seguito:

3. I requisiti di cui al comma , lettere b), c), d ter), f) e g) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.

Il comma 6 è integrato con la dizione:

Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.



Art. 31 (Criteri per la formazione della graduatoria)

Dopo la lettera h) del comma 1 inserire è inserito il comma di seguito:

- i) *situazione connessa all'anzianità di residenza in comuni della Regione Umbria: punti 1 per ogni anno di anzianità di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 3 punti.*

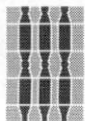
Dopo il comma 3) inserire:

- 4) *Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 29, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è necessaria la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero di origine e/o provenienza, corredati di traduzione italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesta la conformità all'originale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;*
- 5) *Ai fini della verifica del requisito di cui al quarto comma dell'articolo 29, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, è necessaria la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero di origine e/o provenienza, corredati di traduzione italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesta la conformità all'originale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;*

Art. 36 (Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi)

Dopo il comma 8 inserire il comma

9. *L'ATER regionale, entro 90 giorni dalla adozione della presente norma, adotta una Carta dell'Inquilino, che riassume i diritti e i doveri degli utenti per una corretta e costante custodia dell'alloggio da parte degli assegnatari nonché per il puntuale rispetto delle norme di convivenza civile raccolte nei regolamenti condominiali e descrive i provvedimenti che l'Azienda può adottare nel caso in cui queste regole vengano ripetutamente disattese fino alla revoca dell'assegnazione in caso di esaurimento dei punti a disposizione (carta a punti).*

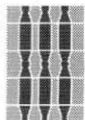


Gruppo assembleare
Fratelli d'Italia

Art. 39 (Decadenza dell'assegnazione)

Dopo la lettera f) del comma 1 inserire i commi

- g) *abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo o l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.*
- abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;*
- abbia, lui o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante, adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato;*
- abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;*
- abbia, lui e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;*
- abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi.*
- abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto;*
- abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori;*
- esaurimento dei punti di cui alla "Carta dell'inquilino" .*



Gruppo assembleare
Fratelli d'Italia

Il comma 2 è sostituito come di seguito:

2. La decadenza è dichiarata dal Comune con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 ad eccezione della lettera "o". La decadenza è dichiarata dal Comune, previa ricezione del provvedimento di ATER Umbria entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 lettera "o".

Eleonora Pace

Marco Squarta